



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 3.12.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

nella causa iscritta al N. 13581/2017 R.G. promossa da:

LOCHI SRL

Con il Proc. Dom. Avv. D'ANGELO DONATO

RICORRENTE

CONTRO

INAIL

Con il Proc. Dom. Avv. LANZETTI ALESSANDRO

RESISTENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

RESISTENTE contumace

OGGETTO: opposizione cartella esattoriale

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

Con ricorso depositato il 31.3.2017, e poi riassunto il 16.1.2018, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 097 20140107801756 e 097 2015 0140990712 notificate in data 20.2.2017 portanti crediti vantati dall'Inail per omessi premi relativi agli anni 2013 e 2014, per l'importo complessivo di € 41.517,81.

A sostegno dell'opposizione, premesso che il credito vantato dall'Inail si riferiva al complesso alberghiero sito in Roma Via Emilia 22/24, denominato "La Residenza", acquistato dall'odierna ricorrente in data 26.11.2015, ha dedotto che dalle scritture contabili allegata alla cessione di ramo d'azienda risultava un debito di € 7.430,23 con riferimento



alla cartella n. 097 20140107801756 e di € 9.679,18 con riferimento alla cartella 097 2015 0140990712.

Ha pertanto dedotto che solo nei limiti della complessiva somma di € 17.109,41 la società poteva ritenersi responsabile dell'omissione assicurativa.

Si è costituito l'Inail che ha contestato l'avversa opposizione della quale ha chiesto il rigetto.

Agenzia, malgrado la ritualità della notifica telematica, non si è invece costituita.

Dalla documentazione depositata in atti emerge che in data 26.11.2015, la Saga cedeva all'odierna opponente il ramo d'azienda sopra indicato e, sul quale, pacificamente gravava un debito nei confronti di Equitalia per omissioni contributive.

Il credito oggetto del presente giudizio si fonda sulla responsabilità solidale della cessionaria per i debiti della cedente.

Ebbene, i limiti civilistici della responsabilità del cessionario del ramo d'azienda sono disciplinati dall'art. 2560 c.c.

L'articolo 2560 cc è disposizione di carattere generale e trova applicazione anche per i debiti tributari dell'acquirente che, al pari degli altri debiti, siano stati regolarmente documentati nei libri contabili. Ciò perché la norma è finalizzata non solo a garantire i terzi creditori (già sufficientemente garantiti dalla previsione del consenso liberatorio dei creditori), ma anche a consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Cass., decisione 23828/2012).

Nell'atto notarile avente ad oggetto la cessione d'azienda per cui è causa, vi è allegato un elenco dettagliato dei debiti verso Equitalia risultanti dalle scritture contabili di Saga che, in assenza di specifiche contestazioni, può costituire idonea prova della conformità dello stesso alle scritture contabili.

Da tale elenco dettagliato emerge che in relazione alle cartelle per cui è causa ed ruoli, l'ammontare complessivo del debito è pari ad € 17.109,41, sicchè a tale importo deve essere limitata la responsabilità solidale; non essendovi peraltro alcuna solidarietà rispetto alle sanzioni.

In ricorso va pertanto accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Dichiara l'inesistenza del credito contributivo vantato dall'Inail in relazione alle cartelle opposte limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 17.109,41;
accerta pertanto che l'importo di cui la ricorrente è responsabile in via solidale ammonta alla minor somma di € 17.109,41;
condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cap.

Roma 3.12.2019

Il Giudice
F. R. Pucci

